

1 - PREMESSA

1.1 La FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS (di seguito denominata anche la "FONDAZIONE") è alla ricerca un operatore economico con il quale avviare un progetto di partnership per la produzione, la distribuzione e la vendita del merchandising del Festival dei Due Mondi (di seguito anche solo il "Festival").

Con la presente, la FONDAZIONE sollecita pertanto la presentazione di offerte per un Progetto integrato di produzione, gestione e commercializzazione del merchandising del Festival per le edizioni 2013 e 2014.

1.2 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione Amministrativa della FONDAZIONE: amministr@festivaldispoleto.com 0743/221689 (orari d'ufficio).

2 – PROGETTO INTEGRATO DI PRODUZIONE E GESTIONE DEL MERCHANDISING

2.1 L'operatore interessato dovrà presentare un articolato progetto che includa:

- a) la progettazione, la produzione, la realizzazione e/o la selezione di prodotti adatti alla vendita che valorizzino il marchio del Festival dei Due Mondi; l'operatore dovrà indicare le principali categorie di prodotti previste, fermo restando che è obbligatorio includere i seguenti articoli: manifesto d'autore, maglietta, borsa/shopper, un prodotto di cartotecnica (esempio: agendina, quaderno, etc.), tazza all'americana in ceramica;
- b) la gestione della produzione e della commercializzazione dei prodotti, fermo restando che il prezzo finale di vendita al pubblico dovrà essere approvato dalla FONDAZIONE;
- c) la distribuzione dei prodotti nei punti vendita della città di Spoleto durante la realizzazione del Festival e in altri punti vendita attraverso qualsiasi canale di vendita, a condizione che il concessionario rimanga l'unico interlocutore della FONDAZIONE;
- d) l'allestimento e la gestione del punto vendita ufficiale del Festival (obbligatorio a partire dall'edizione 2014).

2.2 Il progetto può includere prodotti di oggettistica e quant'altro costituisca oggetto di vendita in occasione di manifestazioni culturali con esclusione di cibi e bevande.

2.3 Il concessionario si impegnerà, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, a vendere, far vendere, distribuire gratuitamente o dietro corrispettivo, per conto proprio o di terzi, direttamente o a mezzo di altri soggetti, di agenti e rappresentanti, ai consumatori finali ovvero ai rivenditori, concessionari, intermediari, i prodotti contrattuali nei luoghi individuati dal contratto. Resta comunque inteso che l'interlocutore unico della FONDAZIONE sarà sempre il concessionario.

2.4 Il concessionario dovrà garantire alla FONDAZIONE le seguenti condizioni minime:

- a) un numero di pezzi omaggio non inferiore a 400 unità per il manifesto d'autore;
- b) un numero di pezzi omaggio non inferiore a 20 unità per ogni altro oggetto prodotto e commercializzato;
- c) una royalty per l'utilizzo del marchio del Festival in misura non inferiore al 5% sul fatturato lordo eccedente l'importo di € 9.999,00;
- d) il riconoscimento dei seguenti sconti sul prezzo di vendita per le seguenti categorie di acquirenti:
 - FONDAZIONE, per acquisti correlati a proprie esigenze, sconto minimo 25%
 - persone fisiche titolari della Membership card o della card "I Mecenati del Festival", sconto minimo 15%
 - staff del Festival, sconto minimo 10%.

2.5 La FONDAZIONE si riserva altresì la possibilità di produrre o far produrre degli articoli che affiderà al concessionario per la loro commercializzazione dietro riconoscimento di un corrispettivo da calcolarsi sul prezzo finale di vendita che sarà oggetto di separato accordo. La possibilità di produrre o far produrre articoli diversi da quelli concordati con l'aggiudicatario è ammessa purché non comporti pregiudizio espositivo per la commercializzazione dei prodotti oggetto del presente incarico e non generi concorrenzialità con gli stessi.

3 - DURATA DELL' ACCORDO

3.1 Il contratto di licenza avrà la durata di due anni con possibilità di proroga per un terzo anno (2013, 2014, e eventuale proroga per il 2015).

4 - AUTORIZZAZIONI E LICENZE

4.1 Il concessionario sarà responsabile in proprio della regolarità amministrativa, fiscale, previdenziale e contributiva del suo operato e si impegna al rispetto della normativa in vigore, compresa quella sul diritto d'autore, e solleva la FONDAZIONE da ogni responsabilità al riguardo. Il concessionario si impegna a tenere indenne e sollevare la FONDAZIONE da qualsivoglia pregiudizio che la sua attività dovesse arrecare durante la vigenza contrattuale e nei cinque anni successivi alla scadenza della stessa, anche da parte di terzi, per asserita violazione di norme sulla concorrenza.

5 – MARCHIO

5.1 La FONDAZIONE concederà al concessionario la licenza d'uso non esclusiva del proprio marchio ad uso commerciale.

5.2 La FONDAZIONE fornirà al concessionario, anno per anno, le linee guida grafiche da seguire nella realizzazione di ogni prodotto commerciale.

5.3 Il concessionario potrà trattare eventuali accordi di licensing del marchio del Festival, che dovranno essere comunque valutati, concordati e formalmente approvati dalla FONDAZIONE con apposito separato accordo.

6 – STRUTTURE E CANALI DI VENDITA

6.1 Nel periodo di svolgimento della manifestazione, le attività di vendita dovranno essere garantite all'interno e/o nelle immediate vicinanze dei principali luoghi di spettacolo del Festival; la FONDAZIONE si riserva di segnalare siti e locali commerciali di proprio interesse. Le attività di vendita dovranno essere avviate a partire dalle due settimane antecedenti l'inizio del Festival e inderogabilmente dal giorno di inaugurazione.

6.2 Il concessionario avrà l'obbligo di aprire e gestire il PUNTO VENDITA UFFICIALE DEL FESTIVAL/FESTIVAL STORE per l'edizione 2014; rimane facoltà del concessionario aprire il punto vendita anche per l'edizione 2013 del Festival. Saranno a carico del concessionario le necessarie licenze e/o permessi previsti in materia dalla normativa vigente. Il progetto di allestimento e arredamento del FESTIVAL STORE dovrà essere preventivamente approvato dalla FONDAZIONE. L'allestimento dello spazio sarà interamente a carico del concessionario. La scelta della sede del FESTIVAL STORE dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dalla FONDAZIONE. Il concessionario ha l'obbligo, fatte salve diverse eventuali indicazioni da parte della FONDAZIONE, di mantenere aperto il FESTIVAL STORE in coincidenza assoluta con le giornate e gli orari degli eventi in programma e, a sua discrezione, anche oltre tali giornate ed orari. Il concessionario avrà l'obbligo di mettere in vendita all'interno del FESTIVAL STORE anche materiale di merchandising del Festival prodotto dalla FONDAZIONE o da altri operatori economici in occasione di precedenti edizioni del Festival stesso, previo specifico accordo economico.

6.3 Il concessionario ha l'obbligo di garantire la vendita diretta dei prodotti all'interno dei Teatri in cui si svolge la programmazione del Festival per almeno 15 spettacoli per ciascuna edizione del Festival. Gli spettacoli e le recite – di massima coincidenti con gli spettacoli di maggior afflusso di pubblico programmati nel weekend - saranno individuati a proprio insindacabile giudizio dalla FONDAZIONE. Le eventuali ulteriori vendite in Teatro che il concessionario volesse programmare, saranno oggetto di apposita comunicazione alla FONDAZIONE entro il 1° giugno. In queste occasioni, saranno assegnati all'aggiudicatario degli spazi idonei alla vendita; il costo del personale di vendita e degli allestimenti sarà ad esclusivo carico del concessionario.

6.3.1 Il concessionario dovrà provvedere alla diligente manutenzione degli spazi assegnati e non dovrà apportare alcuna modifica alle strutture e agli impianti senza la preventiva autorizzazione della FONDAZIONE.

6.4 Il concessionario si impegnerà a realizzare, a propria cura e spese, un sito Internet dedicato alla vendita dei prodotti contrattuali. Tale sito sarà gestito sul piano commerciale, contabile ed amministrativo direttamente dal concessionario, anche in relazione alle procedure necessarie per i pagamenti del commercio elettronico. Al sito si accederà anche tramite un link, opportunamente evidenziato, sul sito ufficiale della FONDAZIONE.

6.5 La titolarità della denominazione “PUNTO VENDITA UFFICIALE/FESTIVAL STORE” sia per il punto vendita che per il sito sarà data in uso al concessionario solo per il periodo contrattuale.

7 - PERSONALE

7.1 Il concessionario dovrà provvedere al servizio di vendita con il proprio personale, in misura sufficiente da garantire il perfetto funzionamento del servizio.

7.2 Ad ogni evento con vendita diretta dovrà essere presente un responsabile del concessionario e/o un suo delegato con poteri decisionali.

7.3 Il personale dovrà essere di comprovata esperienza professionale e con un'immagine coerente con il prestigio della manifestazione, nonché munito di abbigliamento consono e approvato dalla Direzione della FONDAZIONE. La FONDAZIONE si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non risultasse di suo gradimento e di allontanare coloro che arrecassero disturbo allo spettacolo, agli spettatori, al personale della FONDAZIONE e al decoro della attività della FONDAZIONE stessa.

7.4 Il concessionario sarà responsabile del trattamento economico-previdenziale del personale previsto, di cui alla normativa vigente, e del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, sollevando espressamente la FONDAZIONE da ogni e qualunque responsabilità.

7.5 Ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che si dovessero verificare nell'espletamento del contratto e in conseguenza dello stesso rimarrà a carico del concessionario.

8 - RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI

8.1 Fatto salvo il diritto della FONDAZIONE di richiedere rendicontazioni parziali previo avviso di dieci giorni, il concessionario si obbliga a fornire alla FONDAZIONE, entro il 31 gennaio successivo all'esercizio di competenza contrattuale (31/01/2014, 31/01/2015), il rendiconto del fatturato realizzato con evidenziazione dei singoli prodotti.

Per ciascun evento realizzato dalla FONDAZIONE, il concessionario fornirà i dati riassuntivi statistici finalizzati alla migliore comprensione dei risultati commerciali conseguiti.

8.2 La FONDAZIONE avrà comunque il diritto di contestare i singoli rendiconti e di richiedere chiarimenti al concessionario, così come quello di ottenere su semplice richiesta i documenti necessari ad effettuare le opportune verifiche.

8.3 La FONDAZIONE sarà tenuta al massimo riserbo a favore del concessionario su tutti i documenti dallo stesso prodotti, fatto salvo per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla legge e/o ordini dell'Autorità giudiziaria. Il concessionario è altresì tenuto a non diffondere i dati di vendita senza la preventiva autorizzazione della FONDAZIONE.

8.4 L'eventuale contestazione di un rendiconto da parte della FONDAZIONE non potrà mai essere addotto dal concessionario come motivo per sospendere il pagamento alla FONDAZIONE di quanto dovuto.

8.5 La percentuale di royalty maturata sul fatturato verrà versata alla FONDAZIONE entro il 31 gennaio successivo all'anno di competenza contrattuale (31/01/2014, 31/01/2015).

8.6 In caso di mancato pagamento da parte del concessionario della royalty entro il termine di cui al precedente articolo 8.5, FONDAZIONE FESTIVAL sarà autorizzata a risolvere di diritto il contratto e di agire per il risarcimento del danno.

9 - OFFERTA

9.1 Considerata l'urgenza e l'indifferibilità della prestazione in oggetto, dovranno essere rispettate le seguenti modalità e scadenze:

- le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla indagine comparativa, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno **3 maggio 2013** al seguente indirizzo: FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI, Teatro Nuovo Via Vaita S. Andrea 06049 Spoleto;
- le manifestazioni di interesse dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell'offerente e recare la dicitura: **"Offerta per PROGETTO INTEGRATO DI PRODUZIONE E GESTIONE DEL MERCHANDISING DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO"**;
- le modalità di trasmissione delle manifestazioni di interesse e/o la scelta del vettore sono di esclusiva competenza del concorrente. Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

9.2.1 Nella manifestazione di interesse dovranno essere contenuti, **a pena di esclusione**, tutti i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati:

DOCUMENTI INERENTI IL PARTECIPANTE

(i) Dichiarazione sostitutiva, resa nei modi e nelle forme di cui gli artt. 46 e ss D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa, i cui poteri devono essere attestati da apposita documentazione, con la quale il legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa offerente:

- a. attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b. dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente invito;
- c. dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali e di legge nonché di tutte le condizioni generali e particolari, nessuna esclusa o eccettuata, che possono influire sull'espletamento della concessione.

(ii) Certificato di iscrizione, cui deve essere allegato il documento d'identità del dichiarante in corso di validità, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio ovvero all'Albo delle imprese artigiane con dicitura antimafia;

(iii) DURC (documento unico di regolarità contributiva), cui deve essere allegato il documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

OFFERTA TECNICA

a) relazione illustrativa delle modalità con le quali il concorrente intende svolgere e organizzare il Progetto di produzione e gestione e delle modalità di distribuzione dei prodotti nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni essenziali dettate dal presente bando;

b) immagini e descrizioni dei prodotti che si intende commercializzare, completi di prezzi indicativi di vendita;

c) ogni altro elemento utile a valutare il Progetto secondo quanto indicato nel presente invito.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà indicare la percentuale di royalty, non inferiore al 5%, espressa in cifre e lettere, da calcolarsi sul fatturato lordo eccedente l'importo di € 9.999,00. Tale percentuale offerta sarà applicata al volume di fatturato derivante dalla vendita di tutti i prodotti realizzati con il marchio del Festival.

Non saranno accettate offerte indicanti royalties inferiori al 5%. Non saranno accettate offerte parziali e/o condizionate.

10. - PROCEDURA DI SCELTA DEL LICENZIATARIO

La selezione del licenziatario avverrà, a giudizio necessariamente discrezionale della FONDAZIONE, sulla base:

- a. del gradimento dei prodotti che si intende commercializzare, in base alla maggior creatività, originalità secondo una valutazione necessariamente discrezionale della FONDAZIONE;
- b. del progetto di distribuzione su diversi canali di vendita oltre agli esercizi commerciali cittadini;
- c. della percentuale di royalty proposta.

11 - CLAUSOLE GENERALI

11.1 La FONDAZIONE si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente selezione o di non pervenire alla sottoscrizione del contratto di licenza, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli art. 1337 e 1339 del Codice Civile. La presente ricerca e la ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per la FONDAZIONE e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e/o dei partecipanti alla selezione, né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della FONDAZIONE e/o alcun valido affidamento.

Il Presidente

Daniele Benedetti